

Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas

T.A.R. Marche, Sez. I 14 giugno 2021, n. 483 - Conti, pres.; Ruii, est. - Vbio 2 Società Agricola S.r.l. (avv. Piccinini) c. Regione Marche (avv. De Bellis) ed a.

Ambiente - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas - Verifica di assoggettabilità alla VIA.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con istanza formulata ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387 del 2003, la VBIO2 Società Agricola S.r.l. ha richiesto alla Regione Marche — P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni Energetiche, Gas ed Idrocarburi, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse di potenza nominale pari a 999 KWe, impianto ricadente nel Comune di Loro Piceno. La Regione Marche con "Decreto del Dirigente della P.F. rete elettrica regionale autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi" n. 57/EFR del 29 maggio 2012 rilasciava alla predetta società l'Autorizzazione a realizzare ed esercitare l'impianto di produzione di energia elettrica da Biogas nel Comune di Loro Piceno (MC).

Con ricorso promosso innanzi a questo Tribunale n. 586 del 2012 gli attuali ricorrenti, residenti nel Comune di Loro Piceno, hanno impugnato il predetto decreto.

Questo Tribunale, con sentenze n. 214 e 215 del 7 febbraio 2014, ha annullato la predetta autorizzazione regionale accogliendo, tra i vari motivi di censura, quello relativo alla contrarietà alla Costituzione italiana ed alla direttiva 2011/92/UE della Legge Regione Marche 3/2012 nella parte in cui la stessa ha escluso la necessità di sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto Ambientale (VIA) degli impianti di potenza termica inferiore a 1 Mw. Durante il giudizio è infatti intervenuta la sentenza 22 maggio 2013 n. 93 della Corte Costituzionale con la quale sono stati dichiarati incostituzionali gli allegati alla Legge Regione Marche 3/2012, nella parte in cui una serie di progetti erano esonerati dalla VIA unicamente in base a soglie numeriche relative alla potenza o all'estensione territoriale degli impianti e non già alla luce dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 2011/92/UE. La norma è stata quindi dichiarata incostituzionale per violazione dell'art. 117 c.1 della Costituzione italiana, il quale così dispone: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Difatti, i progetti autorizzati erano stati esclusi da verifica di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale perché inferiori alle soglie di potenza stabilite dalla legge citata.

Con determina dirigenziale n. 377 del 19 novembre 2013, la Provincia di Macerata, ritenutasi competente in materia in base alla legislazione regionale, si è determinata a sottoporre a previa valutazione di impatto ambientale il progetto presentato dalla VBIO2. Quest'ultima ha trasmesso, con nota acquisita dalla Provincia di Macerata al prot. n. 87011 del 30 dicembre 2013, l'istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al combinato disposto dell'art. 23 e ss del d.lgs n. 152 del 2006 e dell'art. 12 e ss. della legge Regione Marche 3/2012 del progetto relativo ad un impianto di biogas della potenza nominale di 999 Kwe sito in Loro Piceno.

Con ricorso n. 63 del 2014, gli odierni ricorrenti, residenti nel Comune di Loro Piceno e aziende con sede nel medesimo Comune, e già ricorrenti nel citato ricorso n. 586 del 2012, hanno impugnato dinanzi al Tar Marche la determinazione dirigenziale n. 377 Settore 10 Ambiente della Provincia di Macerata del 19 novembre 2013.

Con ordinanza n. 89 del 2014 è stata respinta l'istanza cautelare, per assenza di pregiudizio.

Al termine del procedimento, la Provincia di Macerata esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regione Marche n. 3 del 2012 sull'intervento presentato dalla ditta VBIO2 Società Agricola srl relativo all'impianto, con prescrizioni.

Con ricorso n. 246 del 2015, il provvedimento positivo di compatibilità ambientale è stato impugnato dai medesimi ricorrenti, che hanno riproposto la censura di violazione e/o elusione e/o falsa e/o erronea applicazione dell'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 2 nn. 1-3 primo comma direttiva 85/337/CEE (ora 2011/92), sostenendo che l'impianto già realizzato non poteva essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (cosiddetto screening) VIA, in quanto già realizzato, oltre ad altre censure.

Con ordinanza collegiale n.186 del 2016 del 22 marzo 2016 il Tribunale ha disposto, sospendendo nelle more il relativo giudizio, la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale così formulata "Se in riferimento alle previsioni di cui all'art. 191 TFUE e all'art. 2 della direttiva 2011/92/UE sia compatibile con il diritto comunitario l'esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventuale VIA) successivamente alla realizzazione dello impianto qualora l'autorizzazione sia stata annullata dal giudice



interno per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna dichiarato incostituzionale per contrasto con il diritto comunitario". La Corte di Giustizia Europea, con sentenza della Corte I^a sezione 26 luglio 2017 nelle cause riunite C- 196 del 2016 (quella in esame) e C-197 del 2016, ha così statuito "In caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione, dall'altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessati), purché norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione";

Con successivi motivi aggiunti in data 1 giugno 2018 i ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 185 Settore Territorio- Ambiente della Provincia di Macerata del 3 maggio 2018 avente ad oggetto "D.lgs. n. 152/2006 -L. 241/1990 Impianto di Biogas della Potenza Nominale di 999 KWe", con la quale si dispone l'eliminazione della prescrizione n. 13 di cui all'Allegato B della D.D. 43/X° settore del 10 febbraio 2015, ritenendo che potesse essere ritenuta superata a condizione che l'impianto proposto dalla ditta VBIO2 rispetti i limiti previsti dalla normativa attualmente vigente per le emissioni in atmosfera.

Il procedimento di autorizzazione proseguiva con la determinazione n.1166879 del 17 ottobre 2018 della Regione Marche, che sanciva la conclusione positiva della conferenza di servizi per l'autorizzazione unica. Avverso detta determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi il Comune di Loro Piceno proponeva, opposizione ex art. 14 quinquies della legge n. 241 del 1990 dinanzi al Consiglio dei Ministri in relazione: 1) Alla viabilità di accesso al sito; 2) Alla qualificazione come rifiuti dei materiali utilizzati e prodotti dalla centrale; 3) Alla Classificazione ed Individuazione quale Industria Insalubre di Ia Classe.

Con nota del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, n. 24118 del 18 dicembre 2019 è stata comunicata al Comune l'inammissibilità dell'opposizione.

All'esito di tale comunicazione, in data 24 dicembre 2019, è stato adottato il Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, rifiuti e cave e miniere della Regione Marche n.183 del 24 dicembre 2019.

Il decreto è stato impugnato con ulteriori motivi aggiunti depositati il 5 marzo 2020, per motivi propri e di illegittimità derivata.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione è stato emanato il Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n. 71 del 6 maggio 2020 con il quale è stato dichiarato, "ai sensi art. 12 comma 3 del d.lgs n. 387 del 2003 che l'autorizzazione unica di cui al DDPF n. 183 del 24 dicembre 2019 costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico". Anche questo decreto è stato impugnato, per motivi propri e di illegittimità derivata, con un terzo ricorso per motivi aggiunti in data 19 giugno 2020.

Con ordinanza n. 148 del 17 aprile 2020 è stata respinta l'istanza cautelare presentata con questi ultimi motivi aggiunti per mancanza di pregiudizio.

Si sono costituiti in giudizio, nei vari ricorsi, la Provincia di Macerata, la Vbio2 Società Agricola Sr.l., la Regione Marche, la Provincia di Macerata e la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2020 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

1 In sintesi i ricorsi n. 63 del 2014 e n. 246 del 2015, nonché i tre ricorsi per motivi aggiunti di quest'ultimo, prendono origine dall'annullamento da parte di questo Tar, con sentenza n. 215 del 2014, poi confermata in appello (Cons. Stato V 28 dicembre 2020 n. 8401), dell'autorizzazione del 29 maggio 2012 rilasciata alla controinteressata, a causa della mancata sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale. Nel ricorso n. 63 del 2014 è contestata la decisione della Provincia di Macerata di sottoporre il progetto, al termine del procedimento di screening, alla valutazione di impatto ambientale. Con il ricorso introduttivo n. 246 del 2015 è impugnata la valutazione positiva di impatto ambientale rilasciata alla controinteressata in data 10 febbraio 2015

1.1 Osserva il Collegio che i medesimi provvedimenti sono stati impugnati dalla controinteressata con ricorsi n. 954 del 2013 e 243 del 2015. Con questi ricorsi, in decisione in questa stessa udienza, si contesta in radice la necessità di sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale nonché, nel ricorso 243 del 2015 e nei relativi motivi aggiunti, la legittimità delle prescrizioni del parere positivo di compatibilità ambientale.

1.2 Preliminarmente, per quanto riguarda la legittimazione dei ricorrenti, la stessa è stata già positivamente scrutinata nella citata sentenza n. 215 del 2014. In ogni caso la quesizione non è rilevante in relazione, come si vedrà, all'infondatezza dei ricorsi e dei motivi aggiunti indicati in epigrafe.

2 Si può passare alla trattazione del ricorso n. 63 del 2014. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono l'incompetenza della Provincia ad effettuare la valutazione di compatibilità ambientale.

2.1 Il motivo è infondato. E' vero che il d.lgs n. 152 del 2006 prevede, per le valutazioni di impatto ambientale quali quella relativa all'impianto in esame, la competenza della Regione ma, come è stato condivisibilmente osservato in

giurisprudenza, l'attribuzione alle Regioni di una funzione amministrativa comporta il riconoscimento a queste della corrispondente potestà legislativa sulla funzione stessa e, quindi, la possibilità di delega, come riconosciuto dalla Regione Marche con la legge n. 3 del 2012 (Cons. Stato III 15 febbraio 2012 n. 764).

2.2 Con il secondo motivo si lamenta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento al Comune di Ripe San Ginesio. Il motivo è infondato. I ricorrenti non hanno legittimazione a fare valere la mancata comunicazione di avvio del procedimento a un Comune confinante, e l'affermazione che detto Comune sarebbe interessato dalle emissioni dell'impianto è generica.

2.3 Con il terzo motivo è contestata la decisione di sottoporre l'impianto a valutazione positiva di impatto ambientale per violazione dell'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, della direttiva 85/337/CEE (ora 2011/92) art. 2 nn. 1-3 primo comma, sostenendo che l'impianto già realizzato non poteva essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (cosiddetto screening) VIA.

2.3.1 Le pur articolate e incisive argomentazioni sviluppate da parte ricorrente non possano essere valutate positivamente, per cui il motivo è infondato. Come già accennato questo Tribunale, in considerazione della delicatezza della interpretazione della normativa eurounitaria che governa la questione, ha ritenuto di sollevare una questione pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

2.3.2 Il quesito esposto da questo Tribunale richiedeva se "in riferimento alle previsioni di cui all'art. 191 TFUE e all'art. 2 della direttiva 2011/92/UE sia compatibile con il diritto comunitario l'esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventuale VIA) successivamente alla realizzazione dello impianto qualora l'autorizzazione sia stata annullata dal giudice interno per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna dichiarata incostituzionale per contrasto con il diritto comunitario".

2.3.3. Già nella citata ordinanza, questo Tribunale aveva ritenuto che al quesito si potesse dare risposta positiva. Infatti, al punto 5 dell'ordinanza n. 186 del 2016 si affermava: "Con riguardo alla posizione del Collegio sul tema, si tratta di valutare se nel caso in esame ci si trovi di fronte a circostanze eccezionali che permettano l'esperimento a posteriori della procedura di VIA, (in presenza, si ripete, di autorizzazioni annullate a causa della mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale in ragione di norme contrarie al diritto comunitario). La posizione del Tribunale è che tale possibilità non appare in contrasto con il diritto comunitario, dovendo essere valutato in particolare quanto contenuto nella sentenza 7 gennaio 2004 C-201/02, Wells".

2.3.4 La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 26 luglio 2017, ha così risposto al quesito del Tribunale "In caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione, dall'altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione".

2.3.5 Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia parte ricorrente ha specificato le proprie argomentazioni alla luce della stessa, opportunamente riepilogandole nella memoria depositata il 31 maggio 2018 e nelle successive repliche.

2.3.6 Come già accennato, dall'analisi del quesito posto dal Tar nell'ordinanza n. 186 del 2016 e dalla risposta della Corte di Giustizia il Collegio ritiene che la tesi di parte ricorrente, la quale in maniera articolata e argomentata sostiene essenzialmente la necessità di una normativa interna riguardante la VIA postuma e l'assenza delle circostanze di eccezionalità che eventualmente consentirebbero di derogare al principio per cui la valutazione di impatto ambientale deve precedere la realizzazione dell'impianto, non possa essere accolta. Tale interpretazione, infatti non corrisponde a quanto richiesto dal Tar e alla relativa risposta della Corte di Giustizia, e non è altresì conforme all'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva.

2.3.7 Come sostiene parte ricorrente, l'ordinanza di questo Tar ha affermato l'assenza di una norma interna che disciplini la possibilità di una VIA postuma. Allo stesso tempo non è però presente una normativa nazionale ostativa a quest'ultima. In tal caso sarebbe radicalmente cambiato il quesito formulato dal Tribunale, che avrebbe necessariamente riguardato la conformità al diritto comunitario di tale norma. Al contrario, il Tribunale ha ritenuto, già nella formulazione del quesito, l'assenza di una disciplina nazionale e che la questione fosse disciplinata dal diritto comunitario. Per quanto sopra, l'obbligo del Tribunale di conformarsi alle sentenze della Corte di Giustizia (o, meglio all'interpretazione del diritto comunitario offerta dalla Corte) non presuppone la presa d'atto dell'impossibilità di effettuare la VIA postuma in assenza di una normativa interna che la preveda.

2.3.8 Infatti, le osservazioni presenti nella sentenza della Corte di Giustizia riguardano i limiti di azione della normativa interna ("purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere

le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle”) e la conformità di quest’ultima del diritto dell'Unione non la necessità di una specifica normativa interna che applichi i principi stabiliti dalla Corte.

2.3.9 Osserva altresì il Collegio che non è ugualmente condivisibile la tesi di parte ricorrente relativa alla mancanza delle circostanze che giustificano la VIA postuma. Si osserva che, nel caso in esame, l'assenza di VIA è stata provocata dall’illegittimità per violazione dell’ordinamento comunitario di una legge che prevedeva una generalizzata esenzione dalla VIA per alcuni progetti, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

2.3.10 L’annullamento dell’autorizzazione con sentenza di questo Tar n. 215 del 2014 ha provocato una sostanziale ripartenza da zero del procedimento di VIA, attraverso lo screening, a ragionevole distanza dall’annullamento dell’autorizzazione illegittima, con un complesso iter che ha portato alla valutazione di molteplici aspetti dell’impatto ambientale attualizzato e alla previsione di prescrizioni non presenti nell’originaria autorizzazione. Del resto, l’applicabilità dei principi sopra ricordati al caso in esame è stata successivamente confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia 28 febbraio 2018 sulla Causa C-117, avente sempre ad oggetto l’annullamento dell’autorizzazione di una centrale a biogas per contrasto con la direttiva 2011/92/UE.

2.3.11 Il principio fondamentale espresso dalla sentenza del 26 marzo 2017, per cui “il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione, dall'altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato” afferma chiaramente che il diritto comunitario non osta a tale soluzione. Ciò pur essendo illegittima (Corte giust. 3 luglio 2008, causa C-215/06 Commissione contro Irlanda) una normativa che generalizzi la possibilità di una VIA postuma. Si ribadisce quindi che le conclusioni della Corte chiariscono che è possibile una VIA in sede di regolarizzazione ai sensi del diritto comunitario e, quindi, in caso di annullamento di un’autorizzazione rilasciata in assenza di VIA, la possibilità di mantenere l'impianto qualora ne venga accertata, anche in via successiva, la compatibilità ambientale.

2.3.12 Del resto, come già accennato, su tale interpretazione si è orientata la giurisprudenza sostanzialmente unanime successiva alla sentenza della Corte di Giustizia (si veda sul punto, tra le altre, Cons. Stato 10 febbraio 2020 n. 1004, Cons. Stato, sez. III 5 novembre, 2018 n. 6240; Tar Campania Napoli 14 luglio 2020 n. 2086; Tar Campania Salerno 24 dicembre 2019 n. 2254; Tar Basilicata 10 luglio 2019 n. 601).

2.3.13 Anche la normativa interna si è allineata a tale principio con la modifica al d.lgs n. 152 del 2006, apportata dal d.lgs. n. 104 del 2017, in attuazione della Direttiva n. 2014/52/UE del 2014, ove l’art. 29 comma 3 prevede che “Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento”.

2.3.14 Da quanto sopra consegue che sussistevano i presupposti per sottoporre l’impianto a VIA (o meglio, a screening di VIA postuma, in base alle direttive 337/85/CE e 2011/92/UE, come interpretate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Ne consegue il respingimento del terzo motivo del ricorso n. 63 del 2014.

2.4 Con il quarto motivo si deduce il contrasto della determinazione n. 77 del 2013 la con la deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche n. 62 del 2013 avente ad oggetto "Adeguamento del 'Piano energetico ambientale regionale' (deliberazione del consiglio regionale 16 Febbraio 2005, n. 175) alla normativa 'burden sharing' e individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti a biomassa e a biogas". Premesso che l’individuazione di un’area non idonea non appartiene alla fase di screening, la delibera è stata in ogni caso annullata con sentenza di questo Tar del 25 maggio 2014 n. 523.

3. Il ricorso n. 63 del 2014 è quindi infondato e deve essere respinto.

4 Si può quindi passare alla trattazione del ricorso n. 246 del 2015 (ricorso introduttivo), nel quale è contestato il parere positivo di compatibilità ambientale reso con determinazione dirigenziale n.43 Settore del 10 febbraio 2015, rilasciato dopo lo svolgimento del procedimento di VIA

4.1 I primi quattro motivi di ricorso di ripropongono, per invalidità derivata, i motivi del ricorso n. 63 del 2014 e devono quindi essere respinti.

4.2 Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di legge dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere sotto vari profili, disparità di trattamento, violazione dei principi di economicità, efficienza e speditezza dell'azione amministrativa, difetto di istruttoria e motivazione. Parte ricorrente sostiene che, dopo il preavviso di rigetto della Provincia in data 25 settembre 2014, il procedimento doveva essere concluso in conformità di detto preavviso. Inoltre, la comunicazione del preavviso di rigetto non sarebbe stata inviata agli enti a cui era stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento.

4.2.1 Il motivo è infondato. Sussiste ovviamente il potere della Provincia di valutare, ai sensi degli artt. 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990, le deduzioni dell’istante relative al preavviso di rigetto. Inoltre, la disposizione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 riguarda unicamente il rapporto che si instaura tra l'amministrazione e il privato richiedente una qualche utilità o servizio e tutela, quindi, la posizione di colui che vanta un interesse direttamente pretensivo e non

riguarda i controinteressati (Tar Toscana 11 giugno 2008 n. 1590).

4.3 Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 272 comma 1 e della Parte III punto 1.3. lett. a) dell'Allegato I alla parte V del d.lgs. 152 del 2006, nonché altri profili di violazione di legge ed eccesso di potere, con riguardo al rilascio del parere positivo nonostante la non conformità dell'impianto ai limiti legali per le emissioni in atmosfera.

4.3.1 Parte ricorrente deduce che l'impianto di VBIO2, per quanto concerne le immissioni in atmosfera, non è conforme alla normativa di riferimento in quanto opera in condizioni di esercizio difforni rispetto ai valori limite indicati nella Parte III, punto 1.3. lett. a), Allegato 1 alla parte V d.lgs. n. 152 del 2006 (nota ARPAM del 23 luglio 2014).

4.3.2 Nonostante ciò, la Provincia di Macerata avrebbe rilasciato alla VBIO2 il parere positivo di compatibilità ambientale oggi impugnato, con la prescrizione n. 13, per la quale per la quale "ai fini del rispetto dei limiti di legge delle emissioni in atmosfera di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, nell'ambito e per le finalità della successiva procedura di competenza regionale ai sensi dell'art.12 del d.lgs.n. 387 del 2013, la documentazione dovrà essere aggiornata con un apposito elaborato contenente la documentazione relativa al post-combustore (progetto, scheda tecnica, certificazioni) e l'adeguamento del Piano di Monitoraggio per il controllo del rispetto dei limiti di emissione stabiliti dalla legge".

4.3.3 Il presente motivo va trattato in funzione del primo ricorso per motivi aggiunti. Difatti, con detto ricorso è contestata la revoca della prescrizione operata dalla Provincia con Determina n. 185 del 3 maggio 2018, in considerazione dell'entrata in vigore del DM 19 maggio 2016 n.118 e del d.lgs n.183 del 2017, le quali prevedono che dai valori limite del COT (Carbonio Organico Totale) è escluso il metano, "salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 e le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione". La norma appena citata ha modificato, a vantaggio della VBIO2 e in generale delle centrali a biomasse, i limiti alle emissioni di detti impianti, escludendo la c.d. "componente metanica" dalla COT.

4.3.4 Di conseguenza, il sesto motivo del ricorso introduttivo è improcedibile per quanto riguarda le censure relative alla prescrizione n. 13, dato che la stessa è stata successivamente eliminata. Per quanto riguarda la censura sulla scarsa attendibilità delle analisi relative alla matrice aria e alla matrice odori, la stessa è del tutto generica e deve essere respinta.

4.4 Il sesto motivo del ricorso introduttivo è quindi improcedibile per quanto riguarda le censure relative alla prescrizione n. 13 e per il resto deve essere respinto,

4.5 A tale motivo e alla successiva cancellazione della prescrizione con decreto n. 185 del 2018, si ricollegano i tre motivi del primo ricorso per motivi aggiunti, che vengono di seguito trattati

4.6 Con il decimo motivo (primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti) parte ricorrente deduce la violazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, la violazione del principio del giusto procedimento e la disparità di trattamento, con riguardo al mancato coinvolgimento procedimentale dei partecipanti alla procedura di VIA nel procedimento di revoca della prescrizione.

4.6.1 Il motivo non è fondato. Infatti, in presenza delle citate modifiche normative, la revoca della prescrizione n. 13, specificamente prevista a scopo di abbattimento della componente metanica delle emissioni COT era del tutto vincolata, essendo venuto meno lo stesso presupposto della sua esistenza. Non era quindi necessario il contraddittorio con gli altri soggetti che avevano in precedenza partecipato al provvedimento di riesame, in assenza di prove, come si vedrà in seguito, sul possibile sfioramento dei limiti di emissione, senza la componente metanica.

4.6.2 L'eliminazione della prescrizione "a condizione che l'impianto proposto dalla ditta rispetti i limiti previsti dalla normativa attualmente vigente per le emissioni in atmosfera" presuppone un giudizio positivo sulla possibilità di VBIO2 di rispettare il limite di legge per le emissioni. Per quanto sopra, a parere del Collegio, è presente una stretta consequenzialità tra il mutamento normativo e l'eliminazione della prescrizione.

4.7 Con l'undicesimo motivo si deduce l'illegittimità della determina della Provincia di Macerata n. 185 del 3 maggio 2018, in uno con il DM n. 118 del 2016, la violazione del d.lgs n. 183 del 2017 e illegittimità derivata.

4.7.1 Parte ricorrente contesta che il d.lgs n. 183 del 2017, oltre a prevedere la non computazione delle emissioni di metano nella COT, avrebbe stabilito l'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le centrali della categoria della controinteressata. Sul punto, nota il Collegio che i requisiti progettuali non potevano riferirsi alla data di presentazione del progetto, per cui, fermo il rispetto dei limiti di legge, non poteva essere inserito con il provvedimento impugnato un nuovo requisito progettuale presente in una norma sopravvenuta.

4.7.2. Sempre con riguardo all'undicesimo motivo, parte ricorrente deduce la violazione del combinato disposto dell'articoli 117 Cost., della legge n. 120 del 2002 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto - Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Kyoto l'11 dicembre 1997) e della legge n.204 del 2016 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Parigi 12 dicembre 2015), nonché dell'art. 267 del d.lgs n. 152 del 2006. Deduce inoltre la violazione del d.lgs n. 183 del 2017.

4.7.3 In particolare, si afferma che il DM n. 118 del 2016 e il successivo d.lgs. n. 183 del 2017 violerebbero il protocollo di Kyoto e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, in quanto non prevedono limiti alla componente metanica per quanto riguarda gli impianti a biogas, in assenza di qualunque valutazione concreta. Inoltre, si deduce il contrasto del DM n. 118 del 2016 e del d.lgs.183 del 2017 con i principi generali che sovrintendono al diritto comunitario dell'ambiente.

4.7.4 Ancora, si lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione con riguardo alla mancata considerazione del numero e

dell'impatto degli impianti esistenti sul territorio nazionale o provinciale nel decidere l'esenzione della c.d. componente metanica e un ulteriore profilo di difetto di istruttoria e di motivazione, con riferimento all'impossibilità di operare una precisa misurazione delle varie componenti delle emissioni in atmosfera.

4.7.5 Il Collegio prende atto, preliminarmente dell'incompetenza territoriale di questo Tribunale con riguardo al DM n. 118 del 2016 (il Comune di Loro Piceno lo ha infatti impugnato presso il Tar Lazio con ricorso r.g. 11938 del 2016, tuttora pendente). Tale incompetenza non è però rilevante per il giudizio in esame, in quanto il contenuto del DM è stato sostanzialmente recepito dal d.lgs n. 183 del 2017.

4.7.6 Il motivo non può essere accolto. Sul punto, nota il Collegio che la normativa oggetto di contestazione riguarda solo una categoria di impianti (appunto, quelli a biomasse). In tutta evidenza, una normativa che opera una limitata liberalizzazione della componente metanica delle emissioni COT non può essere ritenuta di per se stessa in violazione degli accordi internazionali in materia, indipendentemente dagli effetti climatici di tale componente sulle emissioni. Non è inoltre presente alcuna violazione dell'articolo 191 TFUE, dato che l'Unione Europea prevede specifici strumenti per valutazione della propria politica in materia ambientale tra cui, ovviamente la valutazione di impatto ambientale e la determinazione dei limiti massimi delle emissioni. Per quanto riguarda il principio di precauzione, come già osservato da questo Tar, "il principio di precauzione non costituisce di per sé un parametro di legittimità dei provvedimenti in materia di V.A.S./V.I.A./A.I.A., trattandosi di un concetto giuridico indeterminato che non può essere ovviamente applicato nel senso patrocinato in ricorso, pena il sostanziale blocco di qualsiasi attività umana potenzialmente idonea ad incidere sulla salute umana. Il principio de quo diviene invece un utile parametro di valutazione laddove esistano documentati rischi per la salute umana derivanti da attività in grado di produrre emissioni nocive per le matrici ambientali sensibili o direttamente per l'uomo (Tar Marche, sez. 5 febbraio 2018 n. 91). Tali rischi non risultano documentati nel caso in esame.

4.7.7 In ragione della chiara scelta normativa, la Provincia non era tenuta alla valutazione dell'impatto degli impianti nel territorio provinciale (o addirittura nazionale) riguardo la scelta di eliminare la prescrizione n. 13, dato che la scelta di valutare la componente metanica è diventata squisitamente discrezionale alla luce del d.lgs n. 183 del 2017.

4.7.8 Sempre con l'undicesimo motivo si richiede il sollevamento della questione di legittimità costituzionale con riguardo al DM n. 118 del 2016 e dal d.lgs n. 183 del 2018 nella parte in cui escludono la componente metanica dal calcolo del COT. Premessa l'impossibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale di un decreto ministeriale, la richiesta è manifestamente infondata anche con riguardo al d.lgs n. 183 del 2017. Come già detto, non esistono elementi per ritenere che la limitata deroga contenuta nel decreto legislativo n. 183 del 2017 sia contraria agli accordi internazionali. Per quanto riguarda la dedotta violazione della direttiva 2015/2193/UE e, di conseguenza, la dedotta incostituzionalità per l'eccesso di delega con riguardo alla sua trasposizione con il d.lgs n. 183 del 2017, il Collegio nota come detta direttiva, nello stabilire i limiti di emissioni non include il metano, ma solo l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri. Del tutto legittimamente il citato decreto legislativo ha quindi effettuato delle modifiche sulla computazione della componente metanica delle emissioni (lasciando peraltro la possibilità di porre dei limiti se ritenuto necessario dall'ente). L'eccezione di legittimità costituzionale rispetto alla normativa internazionale in materia di emissioni e al preteso eccesso di delega nell'attuazione della direttiva è quindi manifestamente infondata.

4.8 Con il dodicesimo motivo si lamenta ancora violazione di legge, difetto di istruttoria e la presenza di un provvedimento abnorme.

4.8.1 Si afferma che la Provincia non avrebbe indagato in concreto se la VBIO2 sia in grado di rispettare i limiti di emissioni previsti dalla legge, anche in assenza di computo della componente metanica, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione. Il Collegio nota che la presenza, documentata dai ricorrenti, di superamenti (non abnormi) dei limiti di legge nel periodo di funzionamento dell'impianto non configura un difetto di istruttoria e di motivazione sul punto, dato che è stata la stessa ARPAM a individuare come il problema del mancato rispetto dei limiti di emissione fosse limitato alla componente metanica della COT. In assenza di uno sfioramento "strutturale" del progetto, come avveniva con il conteggio della componente metanica, il rispetto delle emissioni dovrà essere oggetto dei controlli in fase autorizzativa e successiva. Né gli sfioramenti possono rientrare nei controlli dell'impatto ambientale successivi alla costruzione dell'impianto previsti dalle citate sentenze della Corte di Giustizia del 26 luglio 2017 e del 10 febbraio 2018, tenuto conto che nel caso in esame, la valutazione di impatto ambientale viene effettuata non con l'impianto in funzione ma in un periodo di fermo dell'impianto, sia pure già realizzato.

4.8.2 Con riguardo al principio di precauzione, si rimanda al precedente punto 4.7.6, con conseguente infondatezza della censura.

5. Dalla trattazione fin qui effettuata deriva, oltre alla parziale improcedibilità (e per il resto l'infondatezza) del sesto motivo del ricorso introduttivo n. 246 del 2015, il respingimento del primo ricorso per motivi aggiunti nella sua interezza.

6 Si può quindi passare ai restanti motivi del ricorso introduttivo n. 246 del 2015.

6.1 Con il settimo motivo si deduce la violazione dell'art. 22 del d.lgs n. 285 del 1992 e del D.M. 6792 del 2001, nonché dell'articolo del 2 Codice della Strada, oltre alla violazione dell'art. 14 quater del medesimo codice ed eccesso di potere. Parte ricorrente nota che il preavviso di rigetto del 16 settembre 2014 riguardava, oltre alle emissioni in atmosfera, anche la viabilità. In particolare, il preavviso di rigetto affermava l'inidoneità dell'ingresso sul lato sud ovest dell'impianto, conformemente alle osservazioni del Comune mentre, con riguardo al secondo accesso, sul lato sud, di nuova

realizzazione, mancherebbe l'assenso comunale.

6.1.1 La motivazione sul punto dell'impugnato provvedimento provinciale riporta che "ai fini della permanente compatibilità dell'impianto si ritiene necessario, infine, il completamento della strada di lottizzazione, attualmente interrotta. Tenuto conto che la suddetta opera è una infrastruttura necessaria all'esercizio dell'impianto, quindi, ai sensi dell'art.12 comma 1 del d.lgs. 387/2003, opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, si prescrive che contestualmente all'inizio della procedura autorizzativa regionale sia dato avvio alle procedure di legge per l'acquisizione del tratto mancante di strada ai fini del suo completamento in funzione dell'accesso all'impianto nella sua configurazione definitiva. Nella condizione del completamento della strada di lottizzazione e nelle more delle procedure di acquisizione e realizzazione della stessa, l'accesso temporaneo all'impianto dovrà avvenire secondo le condizioni e le limitazioni all'esistente incrocio, definite con le modalità sopra indicate".

6.1.2 Quindi la valutazione positiva di impatto ambientale, così come il successivo provvedimento autorizzatorio, si fonda sul completamento della viabilità. Tanto è vero che la necessità di completamento della viabilità è stata oggetto di contestazione da parte della VBIO2 nell'impugnazione dell'Autorizzazione Regionale del 24 dicembre 2019 (motivi aggiunti al ricorso n. 243 del 2015) respinta in questa stessa udienza. Come si vedrà, la previsione sulla viabilità è oggetto di ulteriore impugnazione nel presente ricorso sia con il secondo ricorso per motivi aggiunti (con riguardo all'Autorizzazione unica regionale) sia con il terzo ricorso per motivi aggiunti (con riguardo alla natura di variante urbanistica della viabilità medesima).

6.1.3 I ricorrenti, affermano l'inidoneità della viabilità sud-ovest e l'impossibilità del completamento della strada di lottizzazione (ingresso sud). Nota il Collegio come, già nel parere di compatibilità ambientale e, in maniera ancor più specifica, come si vedrà, nel successivo provvedimento autorizzatorio è stata specificata la necessità che la viabilità definitiva sia collegata al completamento della strada di lottizzazione (ingresso sud), tant'è vero che, come già accennato, tale previsione è stata contestata con forza dalla controinteressata nel ricorso n. 243 del 2015 e i relativi motivi aggiunti, trattenuti in decisione e respinti sul punto in questa stessa udienza.

6.1.4 Ritiene quindi il Collegio che le censure contro il provvedimento provinciale siano destituite di fondamento, proprio in considerazione della previsione di realizzazione di una viabilità alternativa tramite la strada di lottizzazione. Ne consegue che il parere positivo ha preso in debito conto le problematiche della viabilità dell'area, per cui resiste alle censure.

6.2 Con l'ottavo motivo si lamenta la mancata considerazione da parte della Regione Marche della natura di rifiuti dei materiali utilizzati e prodotti dalla centrale. Sulla natura dei materiali, il Tribunale non può che richiamare il proprio orientamento e notare come normalmente i prodotti delle centrali biogas, compresi nel caso in esame nell'autorizzazione impugnata nel "Piano di alimentazione", non abbiano natura di rifiuto (si veda Tar Marche 11 luglio 2013 n. 759).

6.2.1 Per il resto il motivo, pur articolato e ricco di riferimenti normativi, risulta generico e indeterminato, argomentando sulla violazione di legge e di provvedimenti amministrativi nonché sulla presenza di difetto di istruttoria e di motivazione con riguardo, in massima parte, all'affermato utilizzo di materie che la controinteressata non ha dichiarato di utilizzare. Come correttamente osservato dalla Provincia, le prescrizioni numero 7, 8, e 9 del parere positivo di compatibilità ambientale prevedono specifici obblighi sul materiale utilizzato e, in particolare, la necessaria comunicazione preventiva dell'uso di sottoprodotti diversi da quelli dichiarati e la dimostrazione dell'esclusione delle matrici in ingresso dalla normativa su rifiuti, oltre alla previsione di un registro ove sono indicate, tra l'altro, la tipologia e la quantità delle biomasse in ingresso e la gestione del digestato.

6.2.2 In sede di valutazione di compatibilità ambientale, la Provincia ha quindi correttamente preso atto dei processi produttivi dichiarati dell'istante prevedendo, con le prescrizioni citate, i necessari controlli. Anche questo motivo deve essere quindi respinto.

6.3 Con il nono e ultimo motivo del ricorso introduttivo, i ricorrenti lamentano che non sia stata presa in considerazione la natura di industria insalubre di prima classe della centrale e la sua collocazione vicino ad abitazioni e all'interno di un centro abitato. Inoltre, la collocazione di un'industria insalubre di prima classe sarebbe incompatibile con la disciplina urbanistica delle aree interesse.

6.3.1 Sul punto il Collegio nota che la natura di industria insalubre delle centrali a biogas è stata costantemente esclusa dalla giurisprudenza, sia precedente, sia successiva al provvedimento impugnato. Si può citare sul punto la sentenza di questo Tribunale 7 gennaio 2017 n. 27 e la giurisprudenza ivi citata.

7 Per quanto sopra, il ricorso introduttivo n. 246 del 2015 deve essere respinto.

8 Si può quindi passare alla trattazione del secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale è impugnata l'Autorizzazione Unica regionale rilasciata alla controinteressata in data 24 dicembre 2019. Si ricorda che detta autorizzazione è stata adottata dopo la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione del Comune di Loro Piceno avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi ex art. 14 quinquies della legge n. 241 del 1990 dinanzi al Consiglio dei Ministri (nota del Dipartimento per il coordinamento amministrativo n. 24118 del 18 dicembre 2019). Si premette che, a causa della presenza di due motivi di ricorso rubricati sotto II, il secondo di questi sarà qui trattato come terzo motivo di ricorso e via di seguito.

8.1 Con il primo motivo si deduce l'illegittimità derivata in ragione dei vizi degli atti impugnati con il ricorso n. 246 del

2015 e con i precedenti motivi aggiunti. Il motivo è infondato, in considerazione dell'infondatezza del ricorso introduttivo n. 246 del 2015 e del primo ricorso per motivi aggiunti.

8.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione della normativa sulla partecipazione al procedimento amministrativo, per il mancato coinvolgimento degli stessi ricorrenti, che avevano in precedenza ottenuto l'annullamento dell'originaria autorizzazione del 2012 con la sentenza n. 215 del 2014. Le proprietà di due di loro sarebbero inoltre interessate dalle espropriazioni relative alla strada d'accesso dell'impianto di cui è prevista la realizzazione. Inoltre non sarebbero stati convocati i Comuni deputati a fornire pareri sullo spandimento agronomico del digestato insistente sul loro territorio.

8.2.1 Le censure sono infondate. I soggetti citati non sono individuabili tra quelli che dovevano partecipare al procedimento di autorizzazione. L'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che alla conferenza di servizi partecipino le amministrazioni interessate, e la normativa applicabile non prevede un diritto partecipativo di eventuali controinteressati (Cons. Stato, IV 5 febbraio 2015 n. 560). Per i proprietari di terreni eventualmente interessati alle opere valgono ovviamente le garanzie partecipative di cui al DPR 327 del 2001. Con riguardo ai Comuni interessati dallo spargimento del digestato, in tutta evidenza gli stessi non possono rientrare tra le amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 12 comma 4 citato.

8.2.2 Sempre con il secondo motivo si deduce violazione dei principi di efficienza, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa e di leale cooperazione, eccesso di potere per sviamento, per illogicità e contraddittorietà manifesta. Osservano i ricorrenti che la Regione, a fronte delle numerose eccezioni avanzate dal Comune di Loro Piceno, nonché dai medesimi ricorrenti e altri interessati, ha ritenuto che la Conferenza di servizi non dovesse scrutinarle dall'inizio ma successivamente, al momento della valutazione finale, senza quindi garantire pienamente il contraddittorio. La valutazione si sarebbe inoltre svolta su un progetto, quello originario, non aggiornato alle descrizioni di VIA. La Regione ha infatti ritenuto di poter valutare il progetto originario e di richiedere gli elaborati integrativi.

8.2.3 Queste censure riguardanti il "modus operandi" della conferenza di servizi, sono supportate da deduzioni generiche e non sostanziate. In particolare, non risultano chiare né la normativa violata, né le modalità e la misura dell'affermata compressione del contraddittorio.

8.2.4 Parte ricorrente afferma inoltre l'improcedibilità ed illegittimità del (nuovo) procedimento di Autorizzazione Unica introitato ex officio, stante la pendenza di un analogo procedimento attivato a seguito di istanza della VBIO2 (con tanto di relativa conferenza di servizi tenutasi in data 11 maggio 2016) a seguito della quale l'Amministrazione regionale ha notificato alla VBIO2 un preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990.

8.2.5 In risposta alle obiezioni del Comune, l'impugnato provvedimento regionale ha disposto, con il conforto di un parere dell'avvocatura dell'ente, la riunione dei due procedimenti con il provvedimento autorizzativo impugnato.

8.2.6 A parere del Collegio la tesi di parte ricorrente non è condivisibile, vista l'evidente diversità dei due procedimenti. Nel primo caso la VBIO2 aveva chiesto, in data 30 giugno 2015, il rilascio di un provvedimento di convalida ex tunc dell'autorizzazione unica rilasciata con decreto n. 52/EFIR del 5 giugno 2012 e comunque l'adozione dei provvedimenti necessari per consentire la riattivazione degli impianti. Il procedimento riguardava quindi una convalida dell'autorizzazione annullata e non il rilascio di una nuova Autorizzazione Unica. Ciò è chiaramente testimoniato dai ricorsi n. 954 del 2013 e n. 243 del 2015, con i quali la ditta contesta la stessa necessità di sottoposizione a VIA del progetto, in decisione in questa stessa udienza, Presa coscienza del parallelo rilascio della VIA positiva, nonché della sentenza della Corte di Giustizia del 26 luglio 2017, la Regione Marche ha avviato quindi un nuovo procedimento ex officio. Il Collegio ritiene che le argomentazioni di parte ricorrente investano dei profili formali, non rilevanti per la validità del provvedimento impugnato.

8.2.7 Del resto la sentenza n. 215 del 2014, prevede esplicitamente la possibilità di rinnovare il procedimento, possibilità poi oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle comunità europee da parte questo Tar e della relativa sentenza del 26 luglio 2017. Ad avviso del Collegio i due procedimenti sono sostanzialmente stati riuniti fin dall'avvio del procedimento di ufficio. La loro riunione finale ha avuto quindi carattere formale e risponde alla necessità di non lasciare aperto il precedente procedimento, per il quale era stato adottato un preavviso di rigetto. I differenti presupposti di partenza del nuovo procedimento ex officio rendono quindi del tutto legittimo il superamento del preavviso di rigetto espresso dalla precedente conferenza dei servizi.

8.2.8 Con riguardo all'adozione dell'autorizzazione "ora per allora" la decisione Regionale è coerente con la presenza di una VIA postuma, che appunto tiene conto anche dell'impatto dell'impianto successivo alla sua realizzazione (si veda Tar Campania Salerno 14 luglio 2020 n. 2086).

8.2.9 Nella parte finale del motivo si contesta, apparentemente, la natura non sostanziale delle modifiche al progetto originario. Ad avviso del Collegio la censura non è del tutto chiara nell'indicare i profili di illegittimità, e deve essere respinta. Infatti, quello approvato con l'impugnata Autorizzazione Unica è il progetto originario in precedenza autorizzato nel 2012, con l'aggiunta delle prescrizioni dettate dalla VIA. Detto progetto è comunque passato attraverso la Valutazione d'Impatto Ambientale e un nuovo procedimento autorizzatorio.

8.2.10 Non è rilevante, infine, la pretesa violazione dell'art. 107 TFUE, che si riferisce a effetti indiretti dell'autorizzazione (incentivi) e non può ovviamente incidere sulla sua legittimità.

8.3 Il terzo motivo di ricorso ripropone e integra il primo motivo del ricorso n. 63 del 2014, lamentando che la Regione

non avrebbe motivato sulla legittimità della sottoposizione a VIA postuma. Osserva il Collegio che tale legittimità è stata ovviamente valutata in sede di VIA. La Regione avrebbe potuto eventualmente contestare o impugnare la decisione, trattandosi di un atto di competenza provinciale, non certo disattenderla ex officio. Non era quindi necessaria una particolare motivazione sulla presenza dei presupposti per l'effettuazione della VIA postuma, questione peraltro ampiamente affrontata dalla giurisprudenza in materia, come riportato nella trattazione del ricorso n. 63 del 2014.

8.4 Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 13.1, lett. a), b), c) e d) Parte III, del DM 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell'art. art. 12, commi 3, 4 e 7 del d.lgs. n. 387 del 2003 e degli artt.12 e 13 della Legge Regione Marche n. 34 del 1992, nonché dei principi in tema di giusto procedimento. Parte ricorrente sostiene che non sia stata prodotta la documentazione richiesta per la viabilità di accesso alla centrale, mancando parte delle particelle dell'area di sedime.

8.4.1 Il Collegio ritiene, sul punto, di condividere le osservazioni della Regione contenute nella memoria del 4 aprile 2020. È la stessa parte ricorrente che afferma " La strada attualmente risulta tracciata, come individuata nella mappa catastale, solo per aree contrassegnate con le particelle n. 121-123-350. Il tratto di strada che interessa le particelle n. 88 e 89, non è individuato nelle mappe catastali né sul piano particellare d'esproprio". Queste ultime particelle, come documentato dalla Regione, in realtà interessano la strada di lottizzazione già realizzata, esistente e funzionante, per la quale la Regione, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non ha ritenuto necessario l'esproprio. Le altre carenze progettuali denunciate nel motivo, riguardo la conformazione della strada, la mancanza dei contratti con i fornitori o altro appaiono minori e irrilevanti per la validità del provvedimento impugnato.

8.5 Con il quinto motivo, parte ricorrente reitera e integra le censure del nono motivo del ricorso introduttivo, ove si lamenta che non sia stata presa in considerazione la natura di industria insalubre di prima classe della centrale.

8.5.1 Il Collegio rimanda alle considerazioni già espresse al punto 6.3.1, con particolare riferimento alla citata sentenza di questo Tar n.27/2017. Inoltre, si nota come la natura di industria insalubre del progetto sia stata esclusa, con condivisibile motivazione, dall'ASUR Marche con parere reso nel corso del procedimento di autorizzazione.

8.5.2 Nel medesimo motivo, parte ricorrente evidenzia come le soluzioni progettuali risultano in contrasto con lo strumento urbanistico vigente per gli interventi ricadenti nella zona omogenea D1, per la quale è necessario ed indispensabile il preliminare Piano di lottizzazione. Questa censura deve essere unita alla trattazione dei terzi motivi aggiunti, dove viene impugnato il provvedimento che specifica la natura, ove occorra, di variante urbanistica dell'autorizzazione.

8.5.3 Sempre nel quinto motivo, parte ricorrente reitera il quarto motivo del ricorso n. 63 del 2014 ove si afferma la violazione deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche n. 62 del 2013 avente ad oggetto "Adeguamento del Piano energetico ambientale...". Si è detto in precedenza, che la delibera è stata annullata con sentenza di questo Tar n. 523 del 25 maggio 2014. Inoltre, come riportato nell'impugnato decreto n. 183 del 2019, detta sentenza ha annullato interamente detta delibera. Difatti, anche se l'impugnazione oggetto della citata sentenza riguardava profili diversi da quelli proposti nella presente censura, la delibera n. 62 del 2013 è stata comunque annullata per vizi del procedimento di formazione. Anche questa censura è quindi infondata.

8.6 Con il sesto motivo si reiterano e si integrano le censure proposte con l'ottavo motivo del ricorso introduttivo, relativo alla natura di rifiuto dei materiali di ingresso e del digestato. A parere del Collegio non vengono introdotte questioni nuove rispetto al motivo già trattato (e del resto, l'impugnata autorizzazione conferma le prescrizioni della VIA sul punto). Il motivo è quindi infondato per le motivazioni espresse al punto 6.2 della presente sentenza.

8.7 Con il settimo motivo si riaffermano, sotto diverso profilo, le carenze progettuali oggetto del quarto motivo, anche con riferimento alla procedura di esproprio, che non sarebbe stata avviata per le particelle mancanti dalla documentazione progettuale. Su questo si rinvia alla trattazione del quarto motivo. Si deduce ancora l'invalidità dell'autorizzazione per l'impossibilità di realizzare la viabilità definitiva (ingresso sud ovest). Il motivo non convince. Il progetto presentato dalla controinteressata e approvata dalla Regione prevede la realizzazione di una viabilità idonea, con il completamento di una strada di lottizzazione. Le carenze progettuali denunciate dai ricorrenti sono generiche e non appaiono tali da impedire la realizzazione dell'opera.

8.7.1 Con riguardo alla dedotta necessità di uno strumento urbanistico attuativo, (e, come corredo, la necessità di un ulteriore VIA e VAS per il progetto in esame), osserva il Collegio che, in disparte l'effetto di variante del provvedimento impugnato, che sarà affrontato nella trattazione dei successivi motivi aggiunti, il progetto di VBIO2 è un'opera singola sottoposta al regime speciale del d.lgs n. 387 del 2003. Di conseguenza non necessita né di VAS (come del resto specificato dallo stesso certificato di destinazione urbanistica prodotto nel corso del procedimento) né di ulteriore VIA.

8.7.2 Infine, con riguardo alla dedotta mancanza dell'invarianza idraulica, la documentazione stessa è stata presentata dalla controinteressata in data 12 settembre 2018.

8.8 Con l'ottavo motivo si reiterano le censure relative alle emissioni COT e alla necessità di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Sul punto si rimanda alla trattazione del sesto motivo del ricorso introduttivo e del decimo, undicesimo e dodicesimo motivo del ricorso per motivi aggiunti (punti 4.3-4.8).

8.9 Con il nono motivo di ricorso si lamenta la violazione della prescrizione di cui punti n. 12 lett a) e d) della nota della Provincia di Macerata n. 31662 del 20 novembre 2018. Come riporta la stessa parte ricorrente, la Provincia con nota

34711 del 18 dicembre 2018 ha affermato che “l’insieme delle condizioni verificate e proposte rispondente alle finalità che la scrivente Amministrazione pur non aderendo alla lettera a quanto indicato nell’atto di VIA può essere ritenuto rispondente alle finalità che la scrivente amministrazione ha voluto conseguire”. Le deduzioni di parte ricorrente, tese ad affermare l’inidoneità della soluzione alternativa proposta alle finalità della prescrizione, sono generiche e di puro merito, e non superano i limiti del sindacato della discrezionalità tecnica della Regione.

8.10 Con il decimo motivo si deduce la violazione degli art.15.4 e art. 13.1 lett. j) del D.M. 10 Settembre 2010 contenente “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, dell’art.12 comma IV del d.lgs. n. 387 del 2003 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, con riferimento all’insufficienza della polizza fideiussoria pretesa dalla Regione per il ripristino del sito e all’incompletezza della stessa.

8.10.1 Il motivo è infondato. I ricorrenti contrappongono le proprie deduzioni a quelle della Regione, investendo quindi profili di discrezionalità tecnica non sindacabili dal Tribunale.

8.10.2. Del resto, come riportato dalla stessa parte ricorrente, la VBIO2 ha depositato nel corso del procedimento l’elaborato I23 - Computo dismissione impianto e ripristino dei luoghi dei luoghi aggiornamento 10/208”. L’elaborato è stato ritenuto sufficiente dalla Regione Marche e le censure di parte ricorrente al suo contenuto non superano i limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica, così come non li supera la contestazione delle insufficienti entità della fideiussione.

8.11 Con l’undicesimo motivo si impugna la nota 0024118 P-4.8.2.8 del 18 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il motivo è infondato. La Presidenza ha fatto applicazione, citandola, di una giurisprudenza assolutamente costante riguardo l’esclusione dei comuni dalle amministrazioni cui è riservata l’opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 (tra le tante, oltre alla sentenza citata nel provvedimento impugnato, Cons. Stato atti norm., 30 settembre 2019, n.2534).

8.12 Con il dodicesimo e ultimo motivo si contesta la nota, a firma del Dirigente del competente servizio della Regione Marche, con cui questi designa il Comune di Loro Piceno quale “ente competente allo svolgimento delle successive procedure espropriative di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n.327 del 2001, ai sensi dell’art.9 della L.R. n.17/1979”.

8.12.1 Il motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 9 della legge Regione Marche n. 17 del 1979, spetta alla Giunta comunale adottare gli atti relativi alle occupazioni temporanee e d’urgenza attinenti alle opere pubbliche e di pubblica utilità, ricadenti nel territorio comunale, di competenza regionale (si vede Tribunale sup. acque, 12 maggio 2000 n. 32). Tale disposizione non è incompatibile con l’art. 6 del DPR n. 327 del 2001, che non prevede alcun divieto di delega per le opere di pubblica utilità. Infine, il contenzioso avviato dal Comune di Loro Piceno non configura, evidentemente, alcun “conflitto di interessi” nello svolgimento di attività esecutive delegate dalla Regione.

9 Per quanto sopra, il secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 246 del 2015 è infondato e deve essere respinto, con l’eccezione del quinto motivo relativo alla conformità urbanistica, che sarà trattato unitamente ai terzi motivi aggiunti.

10 Si può quindi passare alla trattazione del terzo ricorso per motivi aggiunti, con cui è impugnato il decreto n. 71 del 6 maggio 2020 con il quale è stato dichiarato, ai sensi art. 12 comma 3 del d. lgs n. 387 del 2003 che l’autorizzazione unica di cui al DDPF n. 183 del 24 dicembre 2019 costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico.

10.1 Con il primo motivo si deduce l’illegittimità derivata in ragione dei vizi degli atti impugnati con il ricorso n. 246 del 2015 e con i precedenti motivi aggiunti. Il motivo è infondato, in considerazione dell’infondatezza del ricorso introduttivo n. 246 del 2015 e del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti.

10.2 Con il secondo e articolato motivo si deduce la violazione art. 12 comma 4 del d.lgs n. 387 del 2003, dell’art. 7 comma 1 della legge 9 maggio 2019 n.11, dei principi in materia di procedimenti e provvedimenti amministrativi, difetto di motivazione, eccesso di potere, violazione della Legge Regionale n. 34 del 1992 e dell’art. 19 del DPR n. 327 del 2001.

10.2.1 A detta di parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe un’illegittima appendice del procedimento di cui trattasi, adottato in violazione dei termini di legge per l’emanazione della autorizzazione unica e in palese contrasto con il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi (non scaturendo dal contraddittorio inter partes). Inoltre, sarebbe la spia di un’istruttoria regionale incompleta e deficitaria.

10.2.2 Il motivo non è fondato. In disparte le affermazioni contenute nel procedimento impugnato circa la mancata collaborazione del Comune di Loro Piceno, il provvedimento impugnato ha una funzione cautelativa con riguardo alla possibile presenza di una destinazione urbanistica che possa presentare dubbi di compatibilità con il progetto a causa della previsione di strumenti attuativi (piano di lottizzazione).

10.2.3 Come è noto, l’art. 12, comma 3 del d.lgs. 387 del 2003 stabilisce che: “la costruzione...sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione e dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.” Il verbale della Conferenza di servizi produce anche l’effetto di variante allo strumento urbanistico, “ove occorra”: il provvedimento autorizzatorio nella parte in cui dà atto che esso, “costituisce variante allo strumento urbanistico comunale”, è pertanto legittimo. L’eventuale mancanza del consenso del Comune e di esponenti della popolazione interessata non rappresenta di per sé in ogni caso un valore decisivo in senso ostativo, in considerazione dell’effetto -previsto direttamente dalla legge – di variante prodotto dalla Conferenza e dall’autorizzazione unica, residuando in capo al Comune un mero obbligo di recepimento (Cons. Stato V 23 maggio 2018 n. 3109).

10.2.4 Sul punto non vi è stato uno specifico dissenso comunale sulla possibilità di superare le destinazioni urbanistiche

ritenute potenzialmente incompatibili. Tali destinazioni sono (DI-industriale, che prevede la necessità di uno strumento attuativo) e DB (zona di completamento produttivo, che pone limiti al tipo di interventi realizzabili), come riportato dal provvedimento impugnato. Sono presenti invece, negli atti del procedimento (come riportato nel ricorso) alcuni contributi del Comune e (più specifici) di privati, che evidenziano l'incompatibilità della citata destinazione DI con il progetto.

10.2.5 Sul punto non è del tutto destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente per cui per cui l'effetto di variante urbanistica avrebbe richiesto una specifica ponderazione, nel caso di motivata opposizione al possibile effetto di variante dell'Autorizzazione Unica ai sensi del d.lgs n. 387 del 2003. Nel caso in esame, però, i contributi del Comune e degli altri interessati (tra cui alcuni dei ricorrenti) si sono limitati ad affermare l'incompatibilità della destinazione con il progetto (con particolare riguardo al problema della destinazione DI) e non si sono espressi sul possibile effetto di variante ex lege dell'Autorizzazione Unica.

10.2.6 Il Comune, così come i ricorrenti che hanno presentato osservazioni, non hanno infatti espresso interesse, nel corso del procedimento, alla conservazione delle destinazioni DB e DI e, con riguardo a quest'ultima, alla realizzazione del relativo piano attuativo.

10.2.7 Va quindi ritenuto che l'impugnato provvedimento si limiti a specificare l'effetto ex lege di variante urbanistica dell'autorizzazione unica del 24 dicembre 2019, qualora fosse necessario. In conclusione.

10.2.8 In conclusione il decreto impugnato non concretizza, ad avviso del Collegio, una modifica dell'Autorizzazione Unica o, peggio, uno strumento per eludere la valutazione delle obiezioni all'utilizzo del potere ex lege di variante urbanistica. Infatti la ponderazione sul suddetto effetto di variante ex lege dell'autorizzazione non era necessaria perché, nonostante la forte contrarietà comunale al progetto, nessun obiezione risulta posta nel procedimento sull'utilizzazione dell'effetto di variante, così come non è stata formulata un'esplicita argomentazione relativa all'importanza del mantenimento delle destinazioni DI e DB e della relativa programmazione attuativa. Il motivo è quindi infondato.

10.3 Con il terzo motivo si deduce, sostanzialmente, la violazione delle NTA del PRG vigente del Comune di Loro Piceno ed in particolare degli artt. 2, 3, 4, 5, 17 e 19, che disciplinano le zone soggette a piani attuativi. Il motivo è infondato. La censura riguarda la destinazione urbanistica vigente, e quindi non è rilevante, a causa dell'effetto di variante dell'autorizzazione del 24 dicembre del 2019. Non è altresì, configurabile un sacrificio dell'interesse degli altri lottizzanti, dato che il provvedimento non appare incidere su alcun piano attuativo o piano di lottizzazione approvato è in vigore.

10.4 Con il quarto motivo si afferma la violazione degli artt. 25 comma 5 e 26 comma 6 del d.lgs 152 del 2006, degli artt. 16 e 17 della Legge Regione Marche n. 3 del 2002 e dell'art 15 comma 4 e 16 comma 1 lett a) della legge Regione Marche n. 11 del 2019.

10.4.1 A detta di parte ricorrente la DD n. 43 del 10 febbraio 2015 sarebbe decaduta per il decorso del termine quinquennale di validità della VIA ai sensi dell'art. 26 comma 6 del d.lgs n. 152 del 2006, senza la realizzazione dell'opera. Il Collegio ritiene che tale norma non si applichi in caso di VIA postuma, dato che l'impianto è stato già realizzato, con l'eccezione di una parte della viabilità di accesso.

10.5 Il terzo ricorso per motivi aggiunti deve quindi essere respinto. Il respingimento del primo motivo comporta anche l'infondatezza del quinto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, riguardante la destinazione urbanistica dell'area di interesse.

11 In conclusione, il ricorso n. 63 del 2014 e il ricorso n. 246 del 2015 sono infondati e devono essere respinti, così come i tre ricorsi per motivi aggiunti al ricorso n. 246 del 2015.

11.1 Sussistono le ragioni per l'integrale compensazione alle spese per tutti i ricorsi, in considerazione delle complesse vicende anche normative che hanno interessato l'articolato procedimento in esame.

(Omissis)